Inps. «Niente nuova data»

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

FISCOE LAVORO

Previdenza. In Gazzetta il decreto sullo slittamento

I chiarimenti delle Entrate/2. La circolare n. 31/E individua il momento determinante per la Regione

Addizionali, domicilio a inizio anno

Decisivo lo «stato» al 1º gennaio - Non rileva il cambio di residenza

Nevio Bianchi Barbara Massara

L'addizionale regionale qualche dubbio sul fatto che la uno o più provvedimenti del lio fiscale, non viene più chiedovuta per il 2014 dovrà essere versata alla Regione in cui il uniformare le disposizioni in Entrate l'individuazione dei scale al 31 dicembre 2014, ma contribuente aveva il domici- materia di addizionali regio- termini (e delle modalità opelio fiscale al 1º gennaio, anche nale e comunale, decorresse rative) delle nuove regole inresidenza. Per i lavoratori di- al momento della entrata in vipendenti non si dovrà più gore del decreto, e quindi dal quindi fare riferimento al do- 2014, o fosse necessario atten- addizionale regionale. cembre o al momento in cui è cessato il rapporto di lavoro

nel corso del 2014. Lo ha precisato l'agenzia Idatori di lavoro delle Entrate nella circolare che hanno versato 31/E del 30 dicembre 2014 con la quale ha illustrato e commentato le novità contenute nel Decreto legislativo 21 no- i conguagli a gennaio 2015

vembre 2014, numero 175 (de- Questo perché l'articolo 9 del la CU2015 per i redditi 2014, do- una annotazione contraddicreto semplificazioni). C'era decreto legislativo rinvia a ve, con riferimento al domicimisura, volta a semplificare e a direttore dell'agenzia delle

CONTI DA SISTEMARE

Professionisti. Deduzione senza limiti per le «uscite» relative a vitto e alloggio

solo quello all'1 gennaio. Inoltre nelle istruzioni vie-

È verosimile ritenere che

Dal 2016 serviranno quattro mesi in più per andare in pensione

me della riforma delle **pen-** no 65 anni e sette mesi, per le sioni Fornero, dal 2016 per autonome 66 anni e un meottenere la pensione occor- se. In parallelo si innalzererà aspettare 4 mesi in più. ranno i requisiti di età per le È la conseguenza del miglioramento della **speranza** di vita, certificata dalla Ragioneria dello Stato, con la conseguenza di requisiti più severi per l'accesso alla pensione. Il decreto del ministero dell'Economia 16 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre, sendi marcia fissato dal Dl 201/2011, convertito nella

legge 2014/2011. Dal 2016, dunque, scatterà il secondo aumento dei requisiti anagrafici e contributivi dopo l'adeguamento avvenuto nel 2013. In particolare, per le pensioni anticipate saranno necessari, per gli uomini, 42 anni e dieci mesi di contributi; per le donne 41 anni e dieci mesi di contributi.

Per la pensione di vecchiaia i requisiti sono differenti per le donne del settore privato rispetto agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini, dipendenti o lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e sette mesi di età. Lo stesso requisito è fissato per le donne del pub-

blico impiego. Per le lavoratrici del settore privato l'aumento della speranza di vita si combina con l'innalzamento dei minimi fissati dalla riforma previdenziale per arrivare a parificare i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Per le dipendenti del

Come previsto dalle sti- settore privato occorreranpensioni calcolate con il contributivo puri (63 anni e sette mesi).

Anche per coloro a cui si applica ancora il sistema delle quote, primi fra tutti i lavoratori occupati in attività usuranti, la somma tra contributi ed età anagrafica si innalzerà di altri quattro mesi e così pure l'età zaritardi rispetto al ruolino minima per accedere al trattamento.

DA DOMANI

Ex Enpals

nel flusso

Uniemens

Da domani il flusso Unie-

mens imbarcherà anche i dati

dei lavoratori iscritti ai Fondi

pensioni dello spettacolo

(Fpls) e degli sportivi profes-

sionisti (Fpsp). Dal 2015 tutti i

valori (che per l'Enpals veni-

vano indicati con i centesimi)

dovranno essere arrotondati

La novità viene ricordata

dall'Inps nella circolare

194/2014 di ieri con il va-

demecum sulle operazionidi

conguaglio previdenziale.

L'approfondimenti, curato da

Antonino Cannioto e Giusep-

pe Maccarone) sul Quotidia-

nodellavoro(www.quotidia-

nolavoro.ilsole24ore.com).

all'unità di euro.

A gennaio assegni pagati il 1º e il 16

A gennaio l'Inps pagherà le pensioni il giorno 1° e il giorno 16, come avvenuto finora, ignorando quanto previsto dalla legge di stabilità (190/2014). A precisarlo è lo stesso istituto di previdenza in una nota emessa ieri. «Gli assegni verranno liquidati come sempre il primo del mese e il 16 del mese, a seconda che si tratti rispettivamente di pensioni Inps o ex Inpdap».

In base a quanto contenuto nella legge di stabilità, invece, al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi a carico dell'istituto, la liquidazione della pensione per chi è titolare di più assegni dovrebbe avvenireinun'unicadata, al10 di ogni mese.

La nota dell'Inps, nella primaparte, lascia intendere che l'eccezione riguarderàsologennaioinquanto «resterà da trovare per i mesi successivi una soluzione». Tuttavia la nota prosegue affermando che «l'istituto sta studiando modalità che non penalizzino i pensionati, evitando diprocrastinareanchesedi pochi giorni il pagamento delle loro spettanze ... è ferma intenzione dell'istituto non creare danno ai pensionati. Inps farà di tutto per non introdurre una nuova scadenza di pagamento, che non sia il primo

e il 16 del mese». Dunque, sembra potersi concludere che anche in futuro la scadenza del giorno 10 prevista dalla legge di stabilità non verrà rispettata.

micilio fiscale in essere al 31 di- dere un successivo decreto.

a un nuovo ente possono effettuare

semplificazione in materia di

sto di indicare il domicilio fi-

circa l'obbligo di presentare L'agenzia delle Entrate chia-qualora in caso di cessazione risce il dubbio precisando che del rapporto di lavoro duranrelativamente al periodo d'im- te l'anno, le addizionali regioposta 2014, l'addizionale regio- nali sono state operate e vernale all'Irpef sarà determinata sate con riferimento al domiconriferimento al domicilio fi- cilio fiscale in essere a quel scale all'1 gennaio 2014. In real-momento e non al primo gentà che fosse questa l'interpre- naio. Questa informazione tazione dell'Agenzia lo si era dovrà essere fornitanella cerdesunto anche dalle bozze del- tificazione unica attraverso

stinta dal codice GH.

anche in sede di conguaglio di fine anno ci possano essere stati molti datori di lavoro che, in caso di variazione durante il se nel frattempo ha cambiato dal periodo di imposta in corso trodotte agli articoli da 1 a 8 del ne precisato che il sostituto 2014, non siano riusciti a cordecreto, ivi compresa cioè la deve informare il sostituito reggere il dato e quindi hanno calcolato l'addizionale con rila dichiarazione dei redditi ferimento alla regione nella quale il lavoratore aveva il domicilio fiscale al 31 dicembre anziché al primo gennaio. In questo caso, considerato che le rate dell'addizionale si iniziano a trattenere a gennaio del 2015, si è ancora in tempo a rideterminare l'imposta correggendo i conguagli.

Per i committenti sconto pieno

Giorgio Gavelli

Angelo Busani

so" scompare dalla normativa ine-

per effetto di una «interpretazione

n.31/Edel30dicembre2014,emanata

dall'**agenzia delle Entrate** a com-

mento del decreto legislativo 175/14

L'antefatto delle conclusioni cui

dalla nuova norma, contenuta nel

decreto 175/14, che è stata emanata

supposti occorrenti per ottenere

l'agevolazione "prima **casa**". Dal 1°

gennaio 2014, infatti, l'agevolazio-

ne"primacasa" (fino al 31 dicembre

"nondilusso", aisensidel Dm2ago-

sto 1969), era stata divaricata su un

doppio binario, a causa di un non

azzeccato intervento del legislato-

re; succedeva infatti che, per otte-

nere l'agevolazione:

ottenibile per l'acquisto di case LANOVITÀ

sulle semplificazioni fiscali.

sistematica» operata dalla circolare agosto 1969);

l'Agenzia giunge è rappresentato zione oggetto di acquisto).

Il nuovo testo del comma 5 del- che emergono dalla circolare n. colo 54, comma 5, Tuir, prevedenl'articolo 54 Tuir - in base al quale talune spese anticipate dal committente a favore del **professioni**- mento alle norme introdotte dal dal committente solo ove esposte to di spesa) non incontrano il limista non costituiscono compenso in natura per quest'ultimo – non si applica alle prestazioni diverse da quelle di vitto ed alloggio; per queste ultime, tuttavia, la deducibilità per il committente è da considerarsi piena (ove venga rispettato il requisito dell'inerenza), non applicandosi il limite del 75% previsto dall'articolo 109, comma 5, Tuir. L'obbligo di adeguare il massimale della polizza di responsabilità civile per il rilascio dei visti di conformità al nuovo limite minimo (da due miliardi a tre milioni di euro) si applica dal 13 dicembre scorso.

31/E di ieri, con cui l'agenzia delle Dlgs 175/2014.

ed evita ai committenti, e ai loro consulenti lavoratori autonomi, l'applicazione della complessa procedura di cui alla circolare 28/ E/2006, introdotta dopo che il Dl

L'OPERATIVITÀ

Resta la procedura più complessa per le spese di viaggio La modifica decorre Sono questi i principali chiaridal periodo d'imposta 2015

Fisco e immobili/1. Interpretazione sistematica nella circolare n. 31/E

Iva al 22% per le case di lusso

Il concetto di fabbricato "di lus-registro dovevano avere a oggetto" casa oggetto di acquisto mentre le

b)gliattisoggettiaimpostasulva-

lore aggiunto invece dovevano con-

tinuare ad avere a oggetto case "non

di lusso" (senza che fossero rilevanti

Con il decreto 175/14, invece, la

le caratteristiche catastali dell'abita-

materia dell'agevolazione "prima

per gli atti imponibili a Iva, l'agevo-

lazione "prima casa" dipende solo

Aliquotaal4eal10%

solo per i fabbricati

che non fanno parte

delle categorie catastali

case non accatastate nelle catego-

rente l'imposta sul valore aggiunto: rie catastali A/1, A/8 e A/9 (senza lusso" non sono più rilevanti.

non per una modifica legislativa, ma che fossero più rilevanti le caratte-

per parificare le compravendite casa"è dunque tornata su un unico

imponibilia Iva conquelle soggette binario: cosicchè oggi, sia per gli at-

a imposta di registro interna di preti soggetti a imposta di registro, sia

do una deducibilità integrale delle Entrate ha fornito un primo com- spese di vitto e alloggio pre-pagate analiticamente nella fattura del La modifica sui rimborsi spese professionista. Dal prossimo andecorre dal periodo d'imposta 2015 no, per effetto dell'articolo 10 del decreto semplificazioni, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute direttamente dal committente in favore del professionista non costituiranno più compenso in naturaperquest'ultimo, con la conseguenza che esse risulteranno sin dall'origine deducibili dal reddito mento assunto dalle Entrate conridel committente. Due i chiarimenti importanti giunti sul tema, uno positivo ed uno negativo per i conrevole riguarda i committenti, i pagamento del biglietto aereo o quali, siano essi imprenditori o la-

sue eventuali caratteristiche "di

Senonchè, questo intervento

pertotuttiicasiincuilalegislazione

vigente fa riferimento alle caratte-

ristiche "di lusso". In particolare, il

punto127-undecies),dellatabellaA

parte III, allegata al Dpr 633/1972,

da cui dipende l'applicazione del-

l'aliquota Iva del 10% alle cessioni

di abitazioni (diverse da quelle per

lequalièapplicabilel'agevolazione

"prima casa") continua ancor oggi

a far riferimento alle «case di abita-

zione non di lusso secondo i criteri

vori pubblici 2 agosto 1969». Quin-

di, si verifica (stante il tenore lette-

rale della normain questione) la se-

guente contraddittoria situazione:

casa"conl'Ivaal4%;ma,sel'acqui-

poter beneficiare dell'agevolazio-

rente non ha le caratteristiche per ne l'Iva al 10%.

- se una casa (non accatastata

menti riguardanti i professionisti 223/2006 aveva modificato l'arti- voratori autonomi, quando contabilizzano la spesa di vitto od alloggio del proprio consulente (i cui datisarannoindicatineldocumente del 75% ordinariamente previsto dagli articoli 109, comma 5, e 54, comma 5, Tuir, perché, secondo l'Agenzia, la funzione di tale spesa risulta ancora "assorbita" dalla natura professionale della prestazione resa dal lavoratore autonomo (come già avveniva in costanza della "vecchia regola"). Rigidamente letterale è, invece, l'orientaferimento alla portata oggettiva della disposizione in questione, rivolta esclusivamente alle spese di tribuenti. L'interpretazione favo- vitto ed alloggio. Ciò significa che il del treno sostenuto dal commit-

> ne (ad esempio, si tratta di un soggetto già proprietario di altra abi-

tazione nel medesimo Comune). le caratteristiche "di lusso" impe-

discono l'applicazione dell'ali-

quota del 10% e trascinano questa

cessione nell'alveo dell'aliquota

- viceversa, alla cessione di una

casa che sia accatastata in una cate-

goriacatastale"dipregio"(A/1,A/8

eA/9)echeperciònonpossabene-

ficiaredell'aliquotadel4%, devees-

Per rimediare a questa parados-

sale situazione, ora la circolare 31/E

sostiene dunque che, per effetto di

una "interpretazione sistematica",

ilpunto127-undecies dell'Ivavalet-

to come non più facente riferimen-

to alle case "non di lusso", ma alle

case "non accatastate nelle catego-

essere acquistato come "prima ca-

sa" e deve essere fatturato al 22%;

- un appartamento A/1 non può

-un appartamento A/2 può esse-

"prima casa", con fattura che espo-

conseguenza che, ad esempio:

di cui al decreto del Ministro dei la-rie A/1, A/8 e A/9", con la coerente

come A/1, A/8 e A/9) è "di lusso", re acquistato come "prima casa" al

può essere comprata come "prima 4% oppure, senza agevolazione

sere applicata l'Iva al 10%.

della prestazione (tribunale, commissione tributaria, sede della società, eccetera) costituisce ancora reddito per il professionista, mantenendo in vita il "bizantinismo" della procedura documentale previsto dalla circolare 28/E/2006. Poiché queste ultime spese sono assaipiù frequenti di quelle di vitto ed alloggio, la portata semplificatoria della nuova norma risulta notevolmente compromessa (siveda Il Sole-24 Ore del 15 dicembre scorso). Queste regole, conferma l'Agenzia, si applicano anche alle prestazioni non abituali di lavoro autonomo di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) Tuir, anche quando il compenso non è costituito dal mero rimborso delle spese sostenute strettamente necessarie per svolgere l'incarico (risoluzio-

tente per far sì che il professionista

raggiunga il luogo si svolgimento

Decreto Mef. Verso la Gu

San Marino: a breve in white list

Giorgio Costa

San Marino entra ufficialmente nella white list fiscale. Fonti sammarinesi confermano l'avvenuta firma del decreto da parte del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e l'imminente pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Il segretario di Stato per le Finanze e bilancio, Gian Carlo Capicchioni, e il segretario di Stato Affari esteri, Pasquale Valentini, esprimono soddisfazione per la notizia, che conferma i buoni rapporti tra i due Stati. «La formalizzazione di questo atteso passaggio - spiegano - rappresenta un tassello importante per la piena integrazione tra i sistemi economici dei due Stati ed è la dimostrazione di un rapporto di concreta e reciproca fiducia».

La pace fiscale giunge al termine di un percorso di avvicinamento che si era avviato nel 2009 ma aveva poi subito una brusca frenata culminata con la decisione dell'allora ministro delle Finanze, Giulio Tremonti, di imporre oneri documentali particolarmente severi agli operatori italiani che intrattenevanorapportieconomicicon soggetti sammarinesi. Di fatto compromettendo le relazioni economiche tra i due Paesi e creando le condizioni, specie con la normativa sullo scudo fiscale, per un massiccio rientro di capitali che ha messo in forte difficoltà l'economia del Titano. Difficoltà che si sono poi riverberate anche sulle migliaia di italiani che lavorano a San Marino. Poi il governo sammarinese ha intrapreso con decisionelaviadellacollaborazione con le autorità italiane e da una parte la caduta del segreto bancario e dall'altra l'accordo di cooperazione per la lotta al riciclaggio hanno creato le condizioni per una reciproca fiducia sfociata prima nella fuoriuscita dalla black list con un decreto del 14 febbraio scorso e ora nell'ingresso nella white list.

Finanziamenti. Il valore perde lo 0,05% e si attesta al 2,68%

Credito agevolato, il tasso ricomincia a scendere

Alessandro Spinelli

L'anno si apre con una nuova inversione di tendenza per il tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cuimisurain vigore dal 1º gennaio siportasulvaloredi2,68% conun decremento dello 0,05 % rispetto al 2,73 % in vigore a dicembre.

Prosegue pertanto l'andamento altalenante nei valori dell'indicatore che ha caratterizzatoanchegliultimimesidell'anno dopo la lunga serie di ribassi e di minimi storici consecutivi che sono stati l'elemento caratterizzante del 2014. A seguito di questa evoluzione

fanno segnalare lievi decrementi rispetto ai livelli dello scorso mese anche i valori dei tassi agevolati delle leggi che dipendono dal tasso di riferimento nazionale.

A questo proposito si deve tenerepresentechegliattualivalori deitassidiriferimento, ediconseguenza dei tassi agevolati ad essi collegati, sono stati calcolati in

credito in vigore per l'anno 2014. Pertanto, in caso di variazione di queste commissioni per l'anno 2015, anche i valori dei tassi di riferimento e deitassi agevolatia dessi collegati varieranno retroattivamente dal 1º gennaio.

Si segnala una nuova diminuzione, dopo quella del 1º novembre, nell'andamento del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese. Il valore di questo indicatore resta infatti fissato dal 1° gennaio sul valore di 1.34 % (0,34 tasso base maggiorato di 100 punti) con un decremento dello 0,10% rispetto al precedente valore di 1,44.

Resta stabile il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima variazione decisa dalla Banca Centrale Europeachehadiminuitoillivello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema, con validità a partire dall'operazione

base alle commissioni onnicom- con regolamento 10 settembre prensive a favore degli istituti di 2014, fissando il valore del parametro all'attuale 0,05% rispetto alla precedente misura dello 0,15% con una diminuzione complessiva dello 0,10%.

Si rileva una nuova inversione nella tendenza anche nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici; il dato per novembre 2014 del Rendistato si fissa infatti al 1,705 % con una sia pur lieve variazione in diminuzione pari allo 0,052 %, rispetto al valore di 1,757% di ottobre.

Ricordiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli i stituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

APPROFONDIMENTO ONLINE

L'osservatorio di gennaio www.ilsole24ore.com/norme

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentule

Operazioni di durata superiore a 12 mesi	A	В	C	D
Annotazioni	Provvista	Commiss.	Tasso	Var.
LEGGI 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	1,75	0,93	2,68	-0,05
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	1,75	1,18	2,93	-0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,75	1,18	2,93	-0,05
LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	1,75	0,98	2,73	-0,05
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO				
Contratti definitivi stipulati nel 2010	1,75	0,88	2,63	-0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,75	0,88	2,63	-0,05
LEGGE 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi	1,75	0,98	2,73	-0,05
LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	1.75	0.93	2.68	-0.50

Nota: A) I valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, ad eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale. B) I valori restano costanti tutto l'anno . C) I valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale . D) Rispetto ai valori precedenti

Fisco e immobili/2. Le indicazioni della risoluzione n. 118/E

Pertinenze, bonus 50% per le spese notarili

a) gli atti soggetti a imposta di dalle caratteristiche catastali della

ristiche "di lusso" di cui al Dm 2 correttivo delle gislatore non haco-

sottotetto recuperato è asservito al sottostante appartamento buente può domandare la detra- zione»; e, d'altrolato, che detto conzione dall'**Irpef** conseguente alrecupero del patrimonio edili- veda, contestualmente al rilascio propria abitazione rispetto a colozio. Lo afferma la risoluzione dell'**agenzia delle Entrate** n. 118/E trascrivere, presso la competente del 30 dicembre 2014.

Come noto, sono detraibili dall'Irpef lorda, in particolare, i costi quale le parti rese abitabili costituisostenuti per interventi realizzati su singole unità immobiliari residenziali qualificabili come opere di "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo"edi"ristrutturazioneedilizia".

Il caso da cui la risoluzione 118/E Premiato l'obiettivo originaeraunintervento di recuperodi un sottotetto a fini abitativi realizzato in Piemonte la quale prevede, da un lato, che «il rilascio della concessione edilizia» occorrente agevolati con la detrazione

buto commisurato agli oneri di urtributo è ridotto alla metà «qualora della concessione, a registrare ed a conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la biliare principale».

Con questo atto di destinazione

IL PUNTO di recuperare un sottotetto con finalità abitative L'intervento rientra fra quelli

Anche la fattura del **notaio** per l'effettuazione dell'intervento pertinenziale, in sostanza, il sogporta la corresponsione del contri- recupero del sotto tetto si vincola a utilizzare il sottotetto recuperato l'evidente fine di agevolare coloro ro che recuperano il sottotetto per finalità speculative (ad esempio, per venderlo o per concederlo in locazione) o che comunque svoldalla loro casa di abitazione.

esame, l'agenzia delle Entrate ampertinenzialità, in quanto atto oc- di bollo e per i diritti pagati per le corrente per ottenere (con oneri concessioni, le autorizzazioni, le ridotti) il rilascio del titolo abilita- denunzie di inizio lavori nonché tivo comunale necessario per poper gli oneri di urbanizzazione. ter procedere all'esecuzione dei lavori di recupero del sottotetto.

Il recupero a fini a bitativi del sotrelativa a un atto con il quale il di recupero del sottotetto «com- getto che effettua l'intervento di totetto di un edificio è senz'altro, infatti, un intervento rientrante in una delle categorie degli interventi rientra tra i costi di cui il contribanizzazione e al costo di costrucome pertinenza della propria di recupero ammesse a detrazione abitazione principale: la norma ha (manutenzione straordinaria, restauroerisanamentoconservativo l'effettuazione degli interventi di il richiedente la concessione prov- che migliorano la vivibilità della e di ristrutturazione edilizia); ed è principio consolidato che, tra i costi detraibili relativi a tali interventi, siano comprendibili non solo quelli direttamente relativi alle opere edilizie, ma anche quelli inegonolavorifinalizzatia incremen- renti le occorrenti formalità buroscano pertinenza dell'unità immotare il valore di un edificio diverso cratiche; ad esempio, con le circolari 57/E/98 e 121/E/98 è stato pre-Ebbene, con la risoluzione in cisato che tra gli oneri che danno diritto alla detrazione rientrano, mette alla detrazione il costo di tra gli altri: le spese per l'imposta questo atto recante il vincolo di sul valore aggiunto, per l'imposta

A.Bu.